



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 78 del 21/04/2023

Proponente: IL SINDACO, MONTAUTI DAVIDE

**OGGETTO: CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - APPROVAZIONE AREE
PERCORSE DAL FUOCO ANNO 2022**

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di aprile alle ore 13:10 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente(Skype)
PINI ILARIA	ASSESSORE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede all’art. 10, comma 2, l’obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all’art. 10, comma 1, della medesima legge;

Considerato che l’istituzione di detto catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti ovvero:

- 1. **Vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita entro quindici anni dall’evento, pena la nullità dell’atto.
- 2. **Vincoli decennali:** nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano già stati rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato pascolo e caccia.
- 3. **Vincoli quinquennali:** sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Vista la Legge Regionale del 21/03/2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana) e sue successive modificazioni, che prescrive all’art. 76, commi da 4 a 7, quanto segue:

- **(Comma 4)** Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo, b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiori ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’art. 70 bis comma 2.
- **(Comma 5)** Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

- **(Comma 6)** Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, terzo periodo, della L. n. 353/2000 e successive modificazioni.
- **(Comma 7)** Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Viste le prescrizioni dell'art. 70 ter della Legge Forestale della Toscana n. 39/2000 e sue successive modifiche, qui riportate:

- **"I Comuni**, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- **I Comuni**, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. – Decorsi trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. –
- **I Comuni** aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76, commi 4,5 e 7”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2022;

Visti gli allegati relativi:

- **Anno 2022: nessun incendio;**

Ritenuto di non dover acquisire i pareri tecnici e contabili ai sensi dell'art. n. 49 TUEL in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

Visti gli artt.107 e 109 del D. Lgs.267/00;

con voti unanimi favorevole espressi in modo palese,

DELIBERA

per quanto espresso in premessa:

DI APPROVARE gli allegati alla presente delibera della quale ne formano parte integrante e sostanziale delle aree percorse dal fuoco nel Comune di Campo nell'Elba nell'anno 2022, estratti dalla banca dati del SIAN (sistema informativo del Corpo Forestale dello Stato);

DI INOLTARE il presente atto, contenente l'elenco all'Ufficio Urbanistica, all'Ufficio Edilizia privata ed all'Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, per i provvedimenti consequenziali compreso l'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali;

DI DICHIARARE il presente atto di indirizzo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 22 del 21.04.2023

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA